

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 1950

(42ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e rinvio)

« Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949, n. 149 » (N. 951) (Approvato dalla Camera dei deputati):

COFFARI, relatore	Pag. 351
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno	352
BISORI	352
RUINI	352

Sulla ricostituzione di Comuni:

PRESIDENTE	353
RICCIO	353

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Donati, Fantoni, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Riccio, Rizzo Domenico, Ruini, Sacco e Venditti.

È inoltre presente l'onorevole Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949, n. 149 » (N. 951) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949, n. 149 ».

Ha la parola il relatore, senatore Coffari.

COFFARI, relatore. Onorevoli colleghi, la discussione di questo disegno di legge fu sospesa in seguito alla presentazione di proposte di modifiche dei senatori Terracini e Riccio.

Il senatore Terracini ha infatti proposto la soppressione nell'articolo 1 delle seguenti parole: « . . . da stabilire » - (le modalità) - con

decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, analoghe a quelle . . . ».

La competenza a stabilire con decreto interministeriale le modalità per il recupero delle anticipazioni emesse dallo Stato, limitatamente all'anno 1947, a favore delle provincie e dei comuni in relazione alla maggiore spesa per i miglioramenti previsti nelle retribuzioni del personale degli enti locali, risulta dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778. In base a questo articolo furono emanate le norme, per il recupero delle somme anticipate, che furono approvate con decreto 30 novembre 1947 e modificate con decreto 16 dicembre 1948.

Nel provvedere, con la legge 12 aprile 1949, n. 149, alla revisione del trattamento economico anche dei dipendenti dagli enti locali, all'articolo 8 fu nuovamente prevista la concessione di anticipazioni a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1949: anticipazioni « da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947 ».

Con il disegno di legge in esame si tende a riparare l'omissione in cui si è incorso nella legge del 1949, non essendosi in essa tenuto conto che le norme del 1947 erano state modificate dal decreto 16 dicembre 1948.

Per sanare l'omissione basta far cenno del decreto modificativo, così come è previsto nell'articolo 1 del disegno di legge.

E giacchè vengono richiamate per l'applicazione le norme preesistenti, non sembra che sia da far rivivere la facoltà di emanarne delle nuove, che, secondo la dizione dell'articolo proposto, dovrebbero essere analoghe alle prime.

Ritengo, quindi, che l'emendamento proposto dal senatore Terracini sia da approvare. La nuova formula risulterebbe così nei seguenti termini: « da recuperare in tre annualità, a cominciare dal mese di febbraio 1951, con le modalità contenute nei decreti interministeriali 30 novembre 1947, e 16 dicembre 1948, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 1948 e n. 44 del 23 febbraio 1949 ».

Il senatore Riccio ha inoltre proposto il seguente articolo 3, aggiuntivo: « Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili

anche nei riguardi delle provvidenze previste dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 11 aprile 1950, n. 130 »

« Il recupero delle anticipazioni effettuate a termini del citato articolo 11 avrà inizio dal mese di febbraio 1952 ».

Questa proposta ha radice nel fatto che la legge 11 aprile 1950, n. 130 — che accorda nuovi miglioramenti nel trattamento economico anche degli impiegati degli enti locali — nell'articolo 11 riproduce letteralmente l'articolo 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, sia per quanto riguarda il ricupero delle anticipazioni, sia per quel che concerne l'autorizzazione alle sopraeccedenze tributarie.

Le ragioni che inducono ad apportare variazioni alla legge del 1949 determinano il convincimento che occorra modificare conformemente anche l'articolo 11 della legge del 1950, giusta la proposta del senatore Riccio.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Circa la proposta del senatore Terracini dichiaro che nel merito siamo perfettamente d'accordo; occorre però, a mio avviso, una diversa formulazione. Infatti, i due decreti accennati nel progetto ministeriale, che sono del 1947 e del 1948, dovrebbero essere citati con l'affermazione che le disposizioni in essi contenute si applicano alla legge del 1950 in conformità, o in analogia.

BISORI. Non vedo come si possa dire che le disposizioni dei decreti precedenti sono applicate ad una legge del 1950, perchè, come altra volta fu giustamente detto dal senatore Ruini, non si può fare del pressappochismo in materia di legislazione. Occorrono disposizioni taglienti e imperative. Si potrebbe, quindi, rinviare la discussione alla prossima riunione allo scopo di trovare una formula opportuna.

RUINI. La formula potrebbe essere studiata dal relatore insieme al senatore Bisori, per essere poi sottoposta alla votazione da parte della Commissione, la quale è già d'accordo nella sostanza.

PRESIDENTE. Pur trattandosi di una questione di carattere puramente formale, credo che sia da accogliersi la proposta del senatore Ruini di dare l'incarico di trovare l'esatta formulazione al relatore e al senatore

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

42ª RIUNIONE (25 maggio 1950)

Bisori, di concerto con il Sottosegretario di Stato, senatore Bubbio.

(Così resta stabilito).

Sulla ricostituzione di Comuni.

PRESIDENTE. Seguono all'ordine del giorno numerosi disegni di legge relativi alla ricostituzione di Comuni soppressi durante il periodo fascista.

RICCIO. Propongo che la discussione di questi disegni di legge sia sospesa fino a che il progetto di legge Rosati, che mira a stabilire norme generali in materia, sia discusso ed approvato almeno dal Senato.

PRESIDENTE. Mi associo alla proposta del senatore Riccio e pongo in votazione la proposta di sospensiva. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 10,50.